



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 1885 del 19 giugno 2007

OGGETTO: Zona di Protezione Speciale denominata IT3270021 "Vallona di Loreo": esecuzione della sentenza n. 1625 del 20 aprile 2005 della terza Sezione del TAR Veneto e avvio di uno studio che verifichi il permanere delle condizioni di coerenza ecologica della rete ecologica europea Natura 2000 nell'area vasta ricomprendente il sito ZPS IT3270021 "Vallona di Loreo".

L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin, di concerto con l'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue:

"Con provvedimento 79/409/CEE del 2 aprile 1979, il Consiglio delle Comunità Europee ha emanato la direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici, finalizzata alla protezione, gestione e regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

La Direttiva prevede che gli stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui trattasi e indica, tra le misure che garantiscono la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat, l'istituzione di zone di protezione (art. 3, comma 2, lett. a).

Con la L. 11 febbraio 1992 n. 157 le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, sono integralmente recepite.

L'art. 1 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, prevede altresì, al comma 5, che:

- le regioni e le province autonome individuino lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, Zone di Protezione Speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedano al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi;
- tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE;
- in caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione Europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali, per le Z.P.S. istituite prima della data di entrata in vigore della legge di recepimento.

La norma prescrive altresì che i provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati e che annualmente le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

Per Zona di Protezione Speciale s'intende, come chiarito dalla Deliberazione del Ministero dell'Ambiente 2 dicembre 1996, *"un territorio idoneo per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.....tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre"*.

La Regione Veneto ha quindi provveduto all'individuazione e perimetrazione delle Z.P.S. e con D.G.R. n. 4824 del 21 dicembre 1998 ha formato il primo elenco delle Zone di Protezione Speciale.

Successivamente, con deliberazione n. 449 del 21 febbraio 2003, la Giunta Regionale ha provveduto ad una seconda individuazione e perimetrazione di Zone di Protezione Speciale, inserendo nell'elenco anche il sito IT3270021 "Vallona di Loreo".

Il sito IT3270021 "Vallona di Loreo" è stato successivamente incluso negli elenchi della D.G.R. n. 2673 del 6 agosto 2004, del D.P.G.R. n. 241 del 18 maggio 2005 ratificato con D.G.R. n. 1262 del 7 giugno 2005, della D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006 e della D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007. Inoltre, per tale Z.P.S., ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE sono state approvate le misure di conservazione riportate nella D.G.R. n. 2371 del 27 luglio 2006.

Con ricorso - notificato all'Amministrazione Regionale in data 31 maggio 2003 - il Sig. Perazzolo impugna la deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 21.2.2003, nella parte in cui inserisce nell'elenco delle Zone di Protezione Speciale quella denominata "Vallona di Loreo".

Avverso il provvedimento regionale sono dedotti i vizi di: eccesso di potere - difetto di motivazione per carenza d'istruttoria e violazione di legge (nella specie dell'art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento).

Con sentenza n. 1625 del 20 aprile 2005, la terza Sezione del TAR Veneto ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha annullato il provvedimento regionale impugnato. Più precisamente il Collegio, considerando la deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 21.2.2003 un provvedimento che incide direttamente sulla sfera giuridica di un solo soggetto e, come tale, soggetto all'obbligo di comunicazione di avvio di procedimento, ha ritenuto fondato il secondo dei motivi dedotti.

Il Collegio ha ritenuto altresì fondato, in relazione al difetto di motivazione anche il primo dei motivi dedotti, *"in quanto non sono ravvisabili le ragioni per cui un'area compromessa ed in corso di recupero ambientale sia, a prescindere, idonea a costituire una ZPS"*. Tale sentenza, essendo decorso il termine annuale di impugnazione, è passata in giudicato; incombe pertanto in capo all'Amministrazione Regionale l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza.

In data 10 ottobre 2006 e 17 gennaio 2007 sono stati notificati all'Amministrazione Regionale atti di diffida ad eseguire il giudicato e a provvedere alla rimozione degli atti successivi a quello annullato.

Si rende pertanto necessario, al fine di dare esecuzione alla sentenza de qua, procedere alla rimozione dagli elenchi delle Zone di Protezione Speciale dell'area denominata IT3270021

"Vallona di Loreo" e, contestualmente, di dare avvio ad uno studio che verifichi il permanere delle condizioni di coerenza ecologica della rete ecologica europea Natura 2000, le quali dipendono dal contributo di ciascun singolo sito e di conseguenza dallo stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie in essi presenti. Lo studio di carattere scientifico riguarda l'area vasta ricomprensente la Z.P.S. in oggetto e ha l'obiettivo di accertare il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie in precedenza segnalate, di individuare, ed eventualmente designare, aree che presentino le caratteristiche adeguate al rispetto degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Si ritiene quindi opportuno affidare lo studio alla società BIOPROGRAMM S.c.r.l. con sede in Padova, già incaricata della redazione della cartografia degli habitat e del piano di gestione della Laguna di Venezia con D.G.R. n. 2703 del 7 agosto 2006, che ha dimostrato di possedere le idonee conoscenze per quanto riguarda tali indagini. Per la realizzazione dello studio oggetto del presente provvedimento, la società BIOPROGRAMM S.c.r.l. si avvarrà del coordinamento scientifico di Giampaolo Rallo, il quale è stato coordinatore del gruppo di referenti scientifici che ha effettuato la revisione e la nuova individuazione delle Zone di Protezione Speciale approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 21 febbraio 2003.

Il costo dello studio sopra descritto è stato quantificato in dieci giornate uomo, corrispondenti a Euro 2.000,00 (comprensivi di I.V.A. al 20%, oneri accessori e rimborsi spese, se dovuti).

Si rende quindi necessario approvare l'appendice (**Allegato A**) alla convenzione con la società BIOPROGRAMM S.c.r.l. per la realizzazione dello studio e l'elaborazione di proposte progettuali relativi alla formazione del piano di gestione dei siti Natura 2000 della Laguna di Venezia e la ridefinizione, nell'ambito dello stesso, della relativa zona di protezione speciale in recepimento dell'IBA 034, già stipulata in data 2 ottobre 2006.

Si rende parimenti necessario comunicare l'avvenuta esecuzione della sentenza sia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che alla ditta ricorrente."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le direttive 79/409/CEE del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991;

VISTA la L. 11 febbraio 1992 n. 157;

VISTE la D.G.R. n. 2673 del 6 agosto 2004, la D.G.R. n. 1262 del 7 giugno 2005 che ha ratificato il D.P.G.R. n. 241 del 18 maggio 2005, la D.G.R. n. 1180 del 18 aprile 2006 e la D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007;

VISTA la sentenza n. 1625 del 20 aprile 2005 della terza Sezione del TAR Veneto;

DELIBERA

- 1) di dare esecuzione alla sentenza n. 1625 datata 20 aprile 2005 della terza Sezione del TAR Veneto, e pertanto di rimuovere dagli elenchi relativi all'individuazione delle Zone di Protezione Speciale il sito denominato IT3270021 "Vallona di Loreo", così come individuato nella planimetria allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 449 del 21.2.2003;
- 2) di dare avvio ad uno studio che verifichi il permanere delle condizioni di coerenza ecologica della rete ecologica europea Natura 2000, come descritto in premessa affidando l'incarico alla BIOPROGRAMM S.c.r.l. con sede in Padova;
- 3) di approvare l'appendice alla convenzione già stipulata in data 2 ottobre 2006 con la società BIOPROGRAMM S.c.r.l. relativa alla realizzazione dello studio e l'elaborazione di proposte progettuali relativo alla formazione del piano di gestione dei siti Natura 2000 della Laguna di Venezia e la ridefinizione, nell'ambito dello stesso, della relativa zona di protezione speciale in recepimento dell'IBA 034, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (**Allegato A**);
- 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.000,00 (comprensiva di I.V.A. al 20%, oneri accessori e rimborsi spese, se dovuti) sul capitolo 100155 del bilancio regionale, esercizio 2007, che presenta la sufficiente disponibilità;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini della revisione degli elenchi delle Zone di Protezione Speciale;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Aldo Massimo Perazzolo;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n. 14, art. 2.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan